

A mezzo pec

prefettura.prefbr@pec.interno.it

A mezzo mail

prefettura.brindisi@interno.it

Ill.mo Prefetto di Brindisi

Dott. Annunziato Vardè

P.zza S. Teresa n.1

Brindisi

p.c.

A mezzo mail tribmin.lecce@giustizia.it

Tribunale per i Minorenni di Lecce

Ill.ma Presidente

Dott.ssa Ada Luzza

Via Dalmazia Birago

73100 – Lecce

A mezzo mail procmim.lecce@giustizia.it

**Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Lecce**

Ill.ma Presidente

Dott.ssa Ada Luzza

Via Dalmazia Birago

73100 - Lecce

A mezzo fax 0805406260

A mezzo Pec presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

A mezzo mail segreteria.presidente@regione.puglia.it

Regione Puglia

On.le Presidente

Dott. Michele Emiliano

A mezzo mail segreteria@garanteinfanzia.org

**Autorità Garante nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza**

Egr. Presidente

Dott. Vincenzo Spadafora

A mezzo mail garanteminori@consiglio.puglia.it

**Garante dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza – Puglia**

Gentile dott.ssa Rosy Paparella

A mezzo Pec ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it

Sede organizzativa : Udine, via del Gelso 3 - 33100 - 3894988460 - info@asgi.it

www.asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016

A mezzo Pec servizisociali@pec.comune.brindisi.it

A mezzo mail annamaria.recchia@comune.brindisi.it

Comune di Brindisi

c.a. Sindaco

Avv. Angela Carluccio

c.a. Servizi sociali

(dott.ssa Anna Maria Recchia)

Oggetto: Accoglienza minori stranieri non accompagnati e procedura di accertamento dell'età
- Richiesta di riscontro e di incontro.

Ill.mo Prefetto di Brindisi,

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione è nata per promuovere la conoscenza, la ricerca e l'informazione sui temi giuridici legati all'immigrazione ed alla condizione del cittadino straniero ed è attiva anche sul territorio regionale attraverso una propria sezione.

Nell'ambito della propria attività l'Associazione è venuta a conoscenza della circostanza – così come anche riportata da organi di stampa locali – che molti “*minori stranieri non accompagnati*”, giunti nel porto Brindisi a seguito di uno sbarco avvenuto qualche giorno fa, siano stati collocati in tende poste all'interno del Centro di Prima Accoglienza di Restinco.

Ci è stato altresì segnalato che nella stessa circostanza, alcuni migranti nonostante la dichiarazione di minore età e persino visibilmente minori, siano stati invece ritenuti maggiorenni alla luce di procedure - approssimative e non conformi alle norme vigenti - di identificazione ed accertamento dell'età.

Le segnalazioni di cui sopra destano particolare preoccupazione e pertanto l'Associazione intende sottolineare quanto segue.

1. I minori soli che giungono in Italia sono in una condizione oggettiva di vulnerabilità dovuta alla minore età e all'assenza di figure adulte di riferimento, alle difficili condizioni di viaggio e ai possibili traumi connessi al fenomeno migratorio; pertanto le misure di accoglienza devono tenere conto della specifica situazione di vulnerabilità (art 17 co1 D.Lgs 142/15).

Inoltre, il D.Lgs. 142/2015, unitamente alla normativa internazionale e comunitaria in materia, prevede esplicitamente il carattere di priorità del superiore interesse del minore che costituisce criterio guida nell'applicazione delle misure di accoglienza “nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176” (art. 18 co. 1).

Con riferimento all'accoglienza dei minori non accompagnati, il suddetto D.lgs. all'art 19, co.1 ribadisce che “per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it

Sede organizzativa : Udine, via del Gelso 3 - 33100 - 3894988460 - info@asgi.it

www.asgi.it

C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016

Ministro dell'interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18."

E ancora "In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento" (art 19, co.3) e al co. 4 "Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9".

Il centro di Restinco, dunque, non appare in alcun modo un luogo idoneo per l'accoglienza seppure temporanea di minori soli ed anzi la legge ne fa esplicito divieto. Strutture non adeguate non solo non rispondono alle esigenze di protezione di una categoria vulnerabile quale appunto quella dei minori tanto più se soli, ma anzi compromette il criterio del superiore interesse del minore ribadito dalle norme, pone il minore in evidente condizione di pregiudizio e lo espone a situazioni di rischio.

Appare inoltre questione non secondaria, la necessaria presenza di operatori specificatamente formati anche al fine di fornire una corretta informativa in ordine alle procedure di tutela e protezione e sulla possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale, nonché per identificare vittime di traumi, vittime di violenze e di tortura, vittime di tratta.

2. Per quanto attiene alle procedure di identificazione e accertamento dell'età si richiama l'applicazione delle norme vigenti e in particolare:

L'art 19 co.1 del D.Lgs 142/15 fa riferimento a l'"eventuale accertamento dell'età", dunque solo nei casi in cui, in base alle dichiarazioni generali fornite dal minore o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età effettiva.

Inoltre, l'art. 8 co. 2 del D.P.R 448/88 (procedimenti penali a carico di minorenni) stabilisce il principio di PRESUNZIONE DELLA MINORE ETA' quando anche dopo la perizia permangono dubbi sull'età del minore; le linee guida del Comitato del 11.01.2001 precisano che se ci sono dubbi sulla cittadinanza e l'età biologica i metodi utilizzati per la verifica devono rispettare la salute e la dignità del minore e nel caso in cui persista l'incertezza deve essere garantito il beneficio del dubbio; la Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 richiama il principio sancito dall'art. 8 c. 2 del D.P.R. 448/88 e afferma che la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi il margine di errore.


A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale : Torino, via Gerdil 7 - 10152 - tel/fax +39.011.4369158 - segreteria@asgi.it

Sede organizzativa : Udine, via del Gelso 3 - 33100 - 3894988460 - info@asgi.it

www.asgi.it

C.F. 97086880156 - P.IVA 07430560016



L' Art. 19 D.lgs 25/2008 precisa che *“se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione”*

La procedura stessa dovrebbe avvenire all'interno di **strutture sanitarie pubbliche** dotate di **reparti pediatrici** nei quali dovrebbe essere garantita la presenza di personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario debitamente formato (**Circolare Ministero dell'Interno 10 luglio 2007, Prot. n. 17272/7**).

In attesa dei risultati dovrebbero trovare applicazione tutte le misure in materia di protezione dei minori no fino al completamento del processo di accertamento dell'età (**Circolare Ministero dell'Interno 10 luglio 2007, Prot. n. 17272/7**).

L'identificazione costituisce il passaggio più importante al fine di stabilire l'accesso alla rete dei servizi per minori. Un errore in questa fase comporta l'esclusione dello stesso dai circuiti protetti e l'esposizione a situazioni di pericolo e pregiudizio.

L' eventuale accertamento deve essere fatto con il consenso informato del minore e del suo tutore, nel pieno rispetto della dignità della persona e secondo un approccio multidisciplinare.

Tanto premesso, pur consapevoli delle difficoltà che il territorio pugliese affronta quotidianamente nell'accoglienza dei cittadini stranieri che sbarcano sulle nostre coste, riteniamo che in nessun modo e in nessuna circostanza possano essere compromessi i diritti e le esigenze di tutela e protezione che la legge stabilisce nei confronti dei migranti ed in particolare, dei minori soli.

La particolare posizione geografica della Puglia, la presenza dell'Hotspot e dell'individuazione del porto di Brindisi quale ulteriore porto per le esigenze di sbarco a seguito di operazioni di soccorso in mare e al contempo la gravità dell'assenza di un piano regionale di accoglienza teso a rispondere nell'immediato alle esigenze di protezione e tutela dei minori con collocamento in idonee comunità, pone la necessità di un momento di confronto.

In attesa di riscontro a quanto sopra esposto e per evitare il ripetersi di situazioni lesive dei diritti delle persone e dei minori soli, confermiamo la disponibilità dell'Associazione e Le chiediamo un incontro.

Distinti saluti,


Per A.S.G.I.




ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Il Presidente
Avv. Lorenzo Trucco



La referente della sezione territoriale della Puglia
Avv. Marina Argioli



A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Sede legale : Torino, via Gerdil 7 - 10152 - tel/fax +39.011.4369158 - segreteria@asgi.it

Sede organizzativa : Udine, via del Gelso 3 - 33100 - 3894988460 - info@asgi.it

www.asgi.it

C.F. 97086880156 - P.IVA 07430560016